

N. R.G. 11456/2018



Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica nella persona del giudice designato, all'esito del procedimento sommario, a scioglimento della riserva assunta in data 16.2.2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. **11456/2018**, avente ad oggetto "*azione civile contro la discriminazione*" promossa da:

elettivamente domiciliati in Bergamo, via Verdi n.18, presso lo studio dell'avv. Bresmes Alessandro, che li rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Guariso Alberto e Lavanna Marta, come da procura in atti;

RICORRENTI

nei confronti del

COMUNE DI COVO, (C.F. 00656140167), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Martinengo (BG), Via A. Pinetti n. 15, presso lo studio dell'avv. Paolo Nozza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex art.* 28 d.lgs. 150/2011 e 702 *bis* c.p.c., depositato in data 21.12.2018, i ricorrenti hanno impugnato la delibera n. 63 del 21.10.2014 del Comune di Covo nella parte in cui era previsto l'aumento dell'importo dovuto per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa, da € 50,00 ad € 210,00, chiedendo: l'accertamento del carattere discriminatorio della stessa; l'ordine al Comune di cessazione della condotta discriminatoria e di restituzione a ciascun ricorrente di € 160,00; la revoca della delibera, con eventuale restituzione del predetto importo a tutti gli stranieri residenti presso il Comune; la pubblicazione del provvedimento sulla *home page* del sito del Comune e, per estratto, su un quotidiano a tiratura nazionale o locale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Covo, il quale - rilevata l'intervenuta revoca della delibera oggetto del procedimento, nonché la riduzione dei costi del certificato ad € 110,00, così

come previsto dalla delibera n. 130/2018 - ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto introduttivo avversario per inesistenza dell'oggetto, per disomogeneità delle situazioni soggettive, per difetto di interesse ad agire e per irrevocabilità della delibera. Inoltre, parte resistente ha domandato nel merito l'accertamento della legittimità del proprio atto amministrativo e degli importi previsti ed il conseguente rigetto delle domande formulate da parte avversa.

In sede di prima udienza, parte ricorrente, a parziale modifica della propria domanda, ha chiesto la revoca della nuova delibera n. 130 del 10.1.2019 (con ripristino dell'importo di € 50,00) e, in subordine, la riduzione dell'importo da riconoscersi a titolo di risarcimento ad € 100,00. Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della modifica delle conclusioni avversarie ed è stato disposto un rinvio per trattative.

All'udienza del 25.6.2019, i ricorrenti non hanno insistito nella domanda di revoca della nuova delibera, dando atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla loro richiesta di revoca del provvedimento del 2014, ed il giudice ha fissato udienza per breve discussione e decisione.

In data 31.1.2020, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, insistendo per l'accertamento del carattere discriminatorio della delibera del 2014, per la condanna alla restituzione del minore importo di € 100,00 e per la pubblicazione della sentenza, con rinuncia alla domanda di revoca del provvedimento amministrativo in oggetto.

A seguito di alcuni rinvii, la causa, di natura meramente documentale, è stata assegnata a codesto giudice in data 20.11.2020 (provv. Trib n. prot. 864/2020).

All'udienza del 16.2.2021, sostituita dallo scambio di note scritte, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha riservato la propria decisione.

* * *

Sulle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per carenza dell'oggetto, per disomogeneità delle situazioni soggettive, per difetto di interesse ad agire e per irrevocabilità della delibera.

Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di revoca della delibera n. 63 del 2014 con la quale è stato disposto l'aumento, da € 50,00 a € 210,00, dell'importo dovuto per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa (di seguito solo "Certificato"). Il Comune di Covo, infatti, con provvedimento n. 130 del 9.12.2018, ha ridotto ad €110,00 l'importo dei diritti di segreteria relativi al Certificato in questione (a parziale modifica della delibera 120/2018 con la quale erano state approvate le nuove tariffe) ed inoltre, per andare incontro alle richieste dei ricorrenti, con la delibera n. 80/2019 ha esteso la durata delle

DICO, ai fini del rilascio del Certificato, da 6 mesi a 5 anni. L'eccezione di irrevocabilità della delibera è dunque assorbita.

Non può, invece, essere accolta l'eccezione di nullità del ricorso per inesistenza e/o indeterminatezza dell'oggetto. In primo luogo, non emergono né sono altrimenti chiariti i profili di indeterminatezza del *petitum* lamentati da parte resistente. Inoltre, si rileva che il ricorso è stato istaurato in data 21.12.2018, mentre la delibera di modifica n. 130 del 9.12.2018 è stata affissa in copia all'albo pretorio (e dunque portata a conoscenza di tutti i cittadini) solo in data 10.1.2019. Anche la *mail* inviata all'associazione Alternainsieme (e dunque non ai ricorrenti), con la quale si informava quest'ultima della decisione di ridurre i costi, è comunque successiva (22.12.2018: cfr. doc n. 5).

L'eccezione di inammissibilità del ricorso plurisoggettivo fondata sull'assunto che i singoli ricorrenti sarebbero portatori di situazioni soggettive disomogenee quanto a interesse e presupposti (richiesta certificato per soggiorno di lunga durata, per ricongiungimento familiare, per contratto di soggiorno ecc.) è parimenti infondata. Nel caso in esame, il fattore che consente il cumulo processuale soggettivo è dato dalla connessione oggettiva delle domande avanzate dalle parti, cioè l'identità di *petitum*: i ricorrenti chiedono l'accertamento del carattere discriminatorio dell'aumento dei diritti di segreteria previsti per l'emissione del medesimo Certificato. Risultano irrilevanti ai fini del *simultaneus processus* le ragioni per le quali esso sia stato richiesto e poi utilizzato, dandosi così luogo ad un litisconsorzio facoltativo improprio, nel quale permane l'autonomia dei titoli, pienamente giustificabile per ragioni di economia processuale.

Relativamente, infine, alla prospettata carenza di agire avanzata da parte resistente in virtù del carattere generale e astratto della disciplina regolamentare in oggetto e del carattere, invece, concreto della discriminazione *ex art. 44 d.lgs. 286/1998*, si rileva che, in realtà, i ricorrenti lamentano l'imposizione a loro danno di una concreta "*condizione più svantaggiosa*" rispetto all'accesso al servizio pubblico di certificazione, avendo dovuto gli stessi pagare € 210,00 in luogo dei precedenti € 50,00 per ottenere il rilascio del Certificato ai fini del ricongiungimento familiare

5) ovvero per il rinnovo permesso di soggiorno

o ancora per la carta di soggiorno. Sussiste pertanto l'interesse degli stessi alla tutela dei propri diritti lesi dal comportamento (asseritamente) discriminatorio dell'amministrazione.

Sulla natura discriminatoria della delibera n. 63/2014

L'oggetto del giudizio è l'accertamento della natura discriminatoria per ragioni di nazionalità in danno dei ricorrenti (cittadini stranieri residenti in Italia) della delibera n. 63/2014 del

Comune di Covo con la quale è stato aumentato l'importo dovuto ai fini del rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa da € 50,00 ad € 210,00.

Va anzitutto premesso che l'intervenuta revoca del provvedimento amministrativo oggetto di censura non comporta l'inammissibilità della domanda di accertamento formulata dai ricorrenti, come prospettato da parte resistente. L'azione promossa dai primi (oggetto di specifica domanda formulata in maniera autonoma e ribadita nelle conclusioni) è diretta ad ottenere la tutela del proprio fondamentale diritto alla parità di trattamento (riconosciuto a livello nazionale, art. 2 e 3 Cost., a livello eurounitario, art. 21 Carta di Nizza, e internazionale, art. 14 CEDU). Esso risulterebbe lesa dalla previsione di una condizione per l'accesso alla certificazione richiesta più svantaggiosa in ragione dell'origine nazionale.

chiedono sostanzialmente l'attuazione - in via secondaria - di quella medesima protezione che sta alla base della norma primaria violata, attraverso l'adozione dei provvedimenti più opportuni da parte dell'autorità giudiziaria. Tra essi rientra (anche) la neutralizzazione (e quindi la revoca) dell'atto lesivo, ma non solo. L'atto di ripensamento dell'amministrazione, dunque, non fa venir meno l'interesse (concreto e attuale) delle parti all'accertamento della condotta lesiva e alla eliminazione dei suoi effetti al fine di ottenere la riaffermazione del fondamentale valore dell'uguaglianza delle persone *ex art. 3 Cost.* Peraltro la disciplina internazionale in materia prevede espressamente che gli Stati membri debbano garantire la tutela in giudizio *“anche quando sia cessato il rapporto che si lamenta essere affetto dalla discriminazione”* (cfr. art. 7 direttiva 2000/43/CE, art. 9 direttiva 2000/78/CE e art. 8 direttiva 2004/113/CE).

La definizione normativa della condotta discriminatoria è ricavabile nel nostro ordinamento dall'art. 43 T.U. Immigrazione e dall'art. 2 del d.lgs. 215/2003 e comprende *“ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”,* il quale può manifestarsi anche sotto forma di disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti *“apparentemente neutri”* idonei a *“mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”*.

Orbene, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l'imposizione apparentemente neutra dell'aumento dei costi legati al rilascio del Certificato da loro richiesto avrebbe sostanzialmente compromesso l'esercizio dei propri diritti attinenti alla sfera personale, familiare e lavorativa.

La censura è fondata.

La certificazione di idoneità alloggiativa è un atto amministrativo volto ad attestare l'adeguatezza di un alloggio dal punto di vista igienico sanitario richiesto dalle amministrazioni per il rilascio di alcuni documenti quali il permesso di soggiorno di lungo periodo, anche nell'interesse di familiari conviventi, ed il nulla osta per il ricongiungimento familiare (cfr. artt. 9 e 29, comma 3, T.U. immigrazione nonché art. 16, comma 1, lett. c, d.P.R. 394/1999), al fine di poter assicurare le condizioni minime di vivibilità degli spazi ad uso abitativo (scongiurando così situazioni di degrado e/o pregiudizio delle condizioni di vita dei residenti). Ne consegue che l'imposizione di una condizione (irragionevolmente) più gravosa ai fini del rilascio degli stessi è in grado di compromettere il riconoscimento e l'esercizio del diritto degli stranieri all'unità familiare (tutelato *ex art. 8 CEDU*), all'accesso al pubblico impiego o alle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale o ancora alle erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, per i quali è necessario possedere un permesso di lungo periodo (cfr. direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare e la direttiva 2003/109/CE sullo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo).

Giova premettere che, dal punto di vista probatorio, l'art. 28 del d.lgs. 150/2001 ha introdotto un'agevolazione maggiore di quella originariamente contenuta nel comma 9 dell'art. 44 del d.lgs. 286/1998 prevedendo che la parte ricorrente debba fornire *“elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori”*, mentre *“spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione”*, ossia tutte le circostanze idonee a giustificare il trattamento differenziato o ad escludere l'esistenza stessa di una differenziazione di trattamento.

Nel merito, il Comune ha eccepito anzitutto che l'aumento disposto nel 2014 non ha colpito esclusivamente i soggetti stranieri, ma indistintamente tutti i residenti nel territorio. Tuttavia, risulta evidente nel caso in esame che, benché la tariffa sia applicabile a tutti i richiedenti, l'interesse prevalente al rilascio del Certificato è individuabile prevalentemente (se non esclusivamente) in capo agli stranieri. Non vi è prova, infatti, che detta certificazione sia stata richiesta da cittadini di nazionalità italiana né che l'aumento dell'importo abbia (anche solo in astratto) inciso sull'esercizio dei diritti fondamentali di questi ultimi (i quali potrebbero avere, invece, interesse al rilascio dell'atto amministrativo in questione, ad esempio, per l'esercizio di diritti di natura meramente patrimoniale, come il godimento di frutti civili legati allo sfruttamento economico di un immobile). Come già rilevato in precedenti decisioni di questo Tribunale, la certificazione in esame è *“uno strumento ben più significativo per gli stranieri rispetto ai cittadini italiani, e ancor più significativo è il maggiore svantaggio sofferto dagli stranieri per l'aumento dell'importo per il*

rilascio, essendo la stessa necessaria (per i soli cittadini stranieri) all'ottenimento dei provvedimenti (e alla realizzazione dei corrispettivi diritti fondamentali) sopra menzionati", ovvero sia il nulla osta al ricongiungimento familiare, la carta di soggiorno, anche nell'interesse dei familiari conviventi e la sottoscrizione di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (cfr. ord. Tribunale di Bergamo del 6.8.2014).

In secondo luogo, il Comune ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato, giustificato e motivato dalle seguenti ragioni:

(-) la *"difficoltà oggettiva, di effettuare valutazioni tecniche e di abitabilità relative allo stato di conservazione degli immobili, soggetti a richiesta di idoneità alloggiativa"* e dunque - *"considerato che l'iter per il rilascio comporta una serie di verifiche, da parte dell'ufficio tecnico relativamente alla documentazione depositata dal richiedente e le ricerche d'archivio, effettuate dagli uffici comunali e relativo sopralluogo congiunto tra l'Ufficio Tecnico e la Polizia Locale"* - ha ritenuto *"opportuno, provvedere alla realizzazione di prescrizioni sulle modalità operative per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiative, volta a creare un iter procedurale unico, congruo, e dettagliato al fine di risultare più congruo a tutti gli usufruttori"*, (cfr. delibera n. 58/2014);

(-) l'esistenza di una serie di costi quali: le ore di lavoro dei vari dipendenti degli uffici comunali (pari a circa € 55,00); l'ora di lavoro dell'elettricista e dell'idraulico, comprensive di diritto di chiamata (pari a € 61,00 ciascuna, oltre l'iva al 22%); le spese di cancelleria, benzina, ecc. (pari a € 15,00), (cfr. delibera 63/2014);

(-) il prospettato incremento costante della popolazione di stranieri residenti nel triennio 2015-2017 e dunque la necessità di adeguare la struttura e i costi del Certificato per poter gestire meglio le incombenze e evitare disagi, ritardi e valutazioni approssimative, tenuto conto delle piccole dimensioni dell'ente (tanto che vi è stata una riduzione degli stessi nel 2018, a fronte dell'inaspettato calo demografico).

In relazione a tali ultimi profili, va evidenziato che è indubbio e incontestato che l'amministrazione goda di un certo margine di discrezionalità nella definizione delle proprie politiche finanziarie e fiscali (*ex art. 119 Cost.*), sindacabile però sotto il profilo del rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza e proporzionalità. Qualsiasi eventuale trattamento differenziato deve essere *"oggettivamente giustificato da una finalità legittima"* e i mezzi impiegati per il suo conseguimento devono essere *"appropriati e necessari"* (art. 2, comma 2, lett. b), direttiva 2000/43/CE).

Sul punto, l'Amministrazione ha precisato che *"applicando correttamente il principio di eguaglianza nella fattispecie, stranieri e cittadini sono uguali formalmente ma non sostanzialmente, in quanto l'attestazione di idoneità abitativa è un processo amministrativo necessario solo per i*

secondi e comporta un corrispondente onere procedurale ed economico per i Comuni. Oneri che, al fine di contemperare ragionevolmente il diritto degli stranieri all'abitazione con i principi di buona amministrazione e salute e, infine di integrazione, deve essere sopportato dai medesimi beneficiari esclusivi. Non vi è certo alcuna possibilità di ritenere che il minimo e giustificatissimo esborso di 100/200 possa ledere principi assoluti della personalità, questi riguardando questioni e diritti di ben altra natura. D'altra parte, se è corretto accollare alla generalità i costi dei servizi pubblici generali, non lo è per i costi di una categoria determinata e/o in particolari situazioni, a pena di violare sì, in questo caso, il principio di eguaglianza sostanziale” (cfr. memoria difensiva).

Orbene, *nulla quaestio* sulla circostanza che l'ottenimento del Certificato in questione possa prevedere dei costi, considerato che il suo rilascio è necessariamente preceduto da una fase istruttoria volta alla valutazione delle caratteristiche dell'alloggio e la sua capienza effettiva (per poter indicare il numero di persone per le quali l'abitazione risulti adeguata), ma l'aumento - di punto in bianco - dei costi intervenuto nell'anno 2014 non appare sufficientemente giustificato sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità, per i motivi di seguito esposti.

I costi indicati dall'amministrazione a giustificazione del proprio operato, quali ad esempio le ore di lavoro di dipendenti del comune, appaiono irragionevoli. Sul punto si richiama il seguente condivisibile argomento già espresso dal Tribunale di Bergamo in relazione ad un caso analogo: *“il riferimento, contenuto nella stessa deliberazione impugnata, alla retribuzione oraria spettante ai dipendenti comunali interessati non appare pertinente in quanto l'erogazione della retribuzione e l'entità della stessa sono indipendenti dallo svolgimento di mansioni funzionali al rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa e non vi sono elementi per sostenere che eventuali maggiorazioni per lavoro straordinario o per incentivi di risultato siano causalmente ricollegabili proprio all'impegno nell'espletamento di tali mansioni”* (cfr. ord. 16.8.2015). Quanto, poi, ai costi legati agli interventi tecnici, parte resistente non ha contestato quanto asserito dai ricorrenti, ovvero sia l'irragionevolezza di un simile aumento a fronte della richiesta, ai fini del rilascio, dell'allegazione di certificati di conformità *ex l. 46/90* degli impianti alimentati a gas metano e impianti elettrici nell'alloggio, rilasciata da un tecnico autorizzato (idraulico per il primo ed elettricista per il secondo, con anche i requisiti tecnici di questi ultimi, cfr. doc. 18).

Inoltre, è priva di riscontro documentale l'asserita prospettazione di un aumento demografico del Comune negli anni 2015-2017 tale da determinare l'aumento esponenziale del numero delle richieste, tanto che nel 2018, anche a fronte delle rimostranze delle associazioni di categoria, il Comune ha ridotto i costi.

Ne consegue che, alla luce delle motivazioni di cui sopra, l'aumento disposto da € 50,00 ad € 210,00, da un giorno all'altro, non risulta proporzionale, ragionevole e coerente rispetto allo scopo

perseguito ed ai costi sostenuti dal Comune. Va quindi dichiarato il carattere discriminatorio (di natura indiretta) della delibera n. 63/2014, l'applicazione della quale ha posto in una posizione di particolare svantaggio gli stranieri residenti presso il Comune di Covo, compromettendone in sostanza l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti attinenti alla sfera personale, familiare e lavorativa, per motivi legati alla nazionalità (caratteristica che, anche se non espressamente prevista dalla delibera del 2014 è comunque intimamente connessa con la condizione svantaggiosa, cfr. CGUE sent. 26.2.2018).

Risulta irrilevante, nel caso in esame, l'accertamento dell'esistenza di una volontà in tal senso da parte dell'amministrazione, atteso che l'art. 43 T.U. Immigrazione qualifica come discriminatorio quel comportamento che abbia lo scopo o anche solo l'effetto di limitare il godimento in condizioni di parità dei diritti umani.

Quanto al profilo della tutela, alla luce della normativa nazionale (e internazionale) citata, il Giudice può adottare provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione, tenuto conto del diritto delle parti a una tutela giurisdizionale effettiva (cfr. art. 47 Carta di Nizza e artt. 6 e 13 CEDU, oltre che artt. 2,3, e 24 Cost.).

I ricorrenti hanno chiesto la condanna delle convenute alla restituzione della somma di € 100,00, ovverosia della differenza tra quanto pagato (€ 210,00) e il nuovo importo individuato dal Comune (€ 110,00), nonché la pubblicazione del provvedimento sul sito del Comune e su un quotidiano.

Più in particolare, la richiesta di restituzione della somma di € 100,00 è stata formulata da parte ricorrente in sede di prima udienza, a modifica della domanda originariamente formulata (restituzione di € 160,00), a seguito dell'intervenuta riduzione dei costi del Certificato da parte del Comune. Rispetto all'eccezione di inammissibilità di tale modifica avanzata dal Comune, si precisa che la richiesta di parte ricorrente è qualificabile come *emendatio libelli*: vi è stata una sostanziale riduzione del *petitum* al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa già fatta valere a fronte della condotta di ripensamento dell'Ente locale. Detta *emendatio* risulta ammissibile nel procedimento *de quo* in quanto formulata prima del termine ultimo assegnato al giudice per la valutazione circa il mutamento del rito *ex art. 702 ter*, comma 5, c.p.c.

Orbene, la domanda di restituzione della somma di € 100,00 indebitamente versata al Comune di Covo può trovare accoglimento sia nei confronti dei ricorrenti, con la precisazione che : hanno diritto a € 200,00 ciascuno, avendo dovuto richiedere il certificato due volte, oltre interessi dalla data della domanda (deposito del ricorso del 21.12.2018), che di tutti gli stranieri che abbiano versato detto importo al Comune nel periodo di validità della delibera.

Sussistono, infine, i presupposti per la pubblicazione del presente provvedimento sulla *home page* del Comune di Covo e, per estratto, sul quotidiano locale “l’Eco di Bergamo”, con spesa a carico dell’amministrazione comunale: si tratta di condotta posta in essere da un soggetto pubblico tenuto a dare concreta e fedele attuazione alle leggi dello Stato ed a tutelare la collettività territoriale locale.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza *ex art.* 91 c.p.c. e pertanto devono essere rifuse in forma unitaria (tali essendo sostanzialmente le posizioni vantate) in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi espressamente antistatari, nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto del valore di causa, della natura meramente documentale della stessa e dell’attività difensiva svolta, alla luce dei parametri *ex d.m.* 55/2014.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta o assorbita:

1. **DICHIARA** il carattere discriminatorio della delibera n. 64/2014 del Comune di Covo nella parte in cui dispone l’aumento dei costi per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa da € 50,00 e € 210,00;
2. **DISPONE** che parte resistente proceda a rimuovere gli effetti della discriminazione mediante restituzione della somma di € 100,00 in favore dei ricorrenti, con la precisazione che hanno diritto a € 200,00 ciascuno, avendo dovuto richiedere il certificato due volte, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo, nonché di tutti gli stranieri che abbiano fatto richiesta del certificato di idoneità alloggiativa nel periodo di validità della delibera, versando l’importo di € 210,00;
3. **ORDINA** la pubblicazione della presente ordinanza a cura e spese del resistente nella *home page* del sito del Comune e, per estratto, sul quotidiano locale “l’Eco di Bergamo”, con l’avviso che il testo integrale del provvedimento è consultabile *online* sul sito del Comune;
4. **CONDANNA** il Comune di Covo al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali liquidate in € 4.200,00 per compensi, spese generali pari al 15% della somma che immediatamente precede. Infine IVA e Cassa come per legge.
5. **DISTRARAE** le spese liquidate nel precedente capo in favore degli avvocati Alberto Guariso, Marta Lavanna e Alessandro Bresmes.

Bergamo, 16 marzo 2021.

Il Giudice
dott. Maria Carla Daga